



- 8 NOV. 2007

Venezia,

Protocollo n. 2007. 475096

Dipartimento Politiche
Territoriali

Direzione Sviluppo del
Territorio ed Edilizia

Direttore
Arch. Giovanni Battista Rudatis

ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

AL COLLEGIO DEI PERITI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

p.c. ALLA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Provvedimenti in ordine all'efficacia delle D.I.A.
e dei P.d.C.- Precisazioni e chiarimenti.**

Come noto, dal 24 ottobre 2003, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 10 settembre 2003, n.276 (cd. Legge Biagi) è obbligatorio, ai sensi dell'art.3, comma 8, del D.Lgs n.494/96, consegnare al Comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività, unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato di regolarità contributiva (tale certificato può essere rilasciato oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse Edili, le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. Tale convenzione è stata firmata in data 15 aprile 2004). A partire dal mese di Gennaio 2006 è stata attivata la procedura di rilascio del D.U.R.C. (Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto riguarda gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento).

Il D.Lgs 06/10/2004, n.251 in vigore dal 26/10/2004, introduce all'art.20, un'importante modifica all'art.86, comma 10, lett.b) del D.Lgs 10/09/2003, n.276 (Legge Biagi).

Con questa modifica si ribadisce che, in allegato alla comunicazione di inizio lavori nel caso di permesso di costruire, oppure in allegato a D.I.A. devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione in relazione alle imprese esecutrici, come sopra indicato.

Sede di Marghera
via Ulloa n.1
30174 Marghera - VE
tel. 041 274.9148
fax 041 - 274.9149

Sede di Venezia
Santa Fosca - Cannaregio 2396
30121 Venezia
tel.041 274.9148
fax 041 - 274.7161

indirizzo e-mail:
giovannibattista.rudatis@comune.
venezia.it

OGGETTO	6782/07
DATA	22/11/07
ATTI	



La novità introdotta dal D.Lgs 06/10/2004, n.251 consiste nella sanzione prevista nel caso in cui non sia presentato il **Certificato di Regolarità Contributiva**.

In questo caso il Comune **sospende** l'efficacia del titolo abilitativo (D.I.A. o permesso di costruire).

Si evidenzia che il **Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, con propria Circolare n.848 del 14/07/2004** (inviata all'ANCI-Associazione Nazionale Comuni italiani e all'ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha chiarito che il certificato di regolarità contributiva non può essere sostituito da un'autocertificazione, per due motivi:

1) l'autocertificazione vanifica la finalità introdotta dalla norma della legge Biagi di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso;

2) inoltre, per una questione di incompatibilità giuridica tra l'istituto dell'autocertificazione e la certificazione di regolarità contributiva:

La normativa dettata dal D.P.R. n.445/2000 (art.46 lett.p) riconosce infatti la facoltà di autocertificare *“l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto”*. Il che significa che, con l'autocertificazione, l'impresa attesta il versamento di somme di denaro a titolo contributivo con l'indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi la “regolarità contributiva”.

Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante, ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati dalla riscossione dei contributi obbligatori.

La sopraccitata circolare ministeriale, stabilisce inoltre che non è necessario il DURC per lavori svolti in **economia**. A tale proposito si rammenta che sono realizzabili in economia unicamente i lavori che si caratterizzano per la loro modesta entità e che il committente deve eseguire personalmente e senza l'ausilio di artigiani o imprese di alcun tipo; al di fuori di questi casi non si può parlare di lavori in economia, ma di interventi eseguiti da lavoratori autonomi o da imprese ed è quindi necessario adempiere a quanto prescritto dal “Decreto Biagi”.

Con l'occasione si ritiene utile ricordare che il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 5 dicembre 2005 prot.2988** ha stabilito che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC.

A giudizio del Ministero, infatti il Decreto Legislativo n.494/1996, art.3, comma 8, distingue molto chiaramente la condizione di “**lavoratore autonomo**” da quelle delle “**imprese esecutrici**”, prevedendo per i primi unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale (che si esplica attraverso il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato) e ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.

Con successiva **nota del 22 dicembre 2005 prot.3144**, lo stesso **Ministero** ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai **lavoratori autonomi** e alle **società senza dipendenti** nonché alle **imprese non edili operanti nei cantieri**, riaffermando che nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti, mentre tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l'obbligo di dimostrare la



regolarità contributiva e che nell'ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili.

In relazione a quanto sopra esposto, si dispone che, tutti coloro che presenteranno la D.I.A. anche se procedibile dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma priva della documentazione prevista in materia di regolarità contributiva, **non potranno iniziare i lavori**, se non previo invio della suddetta documentazione. In caso di inadempienza si procederà con la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ed i lavori eseguiti saranno considerati abusivi e sanzionabili ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Nei lavori privati, il DURC deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro.

Con l'entrata in vigore della Legge 23 febbraio 2006, n.51 all'art.39-septies viene prorogata da mesi uno a mesi tre la validità del D.U.R.C. per cui è fatto obbligo alla ditta, qualora i lavori abbiano durata superiore a tre mesi, di richiedere ed ottenere un nuovo D.U.R.C. da inviare all'ufficio tecnico del Comune.

Qualora durante i lavori l'impresa assegnataria dovesse per qualsiasi motivo, essere sostituita, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune indicando il nominativo della nuova impresa esecutrice unitamente alla documentazione prevista dalla Legge 494/96 e successive modificazioni (Dlgs 19/11/1999 n.528, 10/09/2003 n.276, 06/10/2004 n.251).

Nel caso in cui la ditta costruttrice, dichiarata nella comunicazione di inizio lavori, si avvalga nel corso degli stessi di imprese subappaltatrici, le stesse dovranno possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice (D.U.R.C., ed una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica da inviare obbligatoriamente al Comune) oppure nel caso si avvalga di imprese prive di personale, dovrà acquisire i certificati di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed inviarli all'ufficio tecnico del Comune.

L'inottemperanza a tali adempimenti, comporterà in caso di accertamento da parte di personale della Direzione Provinciale del Lavoro o del Servizio Controllo del Territorio, delle procedure per l'immediata sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo e di conseguenza dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire o assentiti con D.I.A.

Si tiene a precisare che la sospensione dei lavori riguarda l'intera attività del cantiere anche se l'irregolarità viene accertata nei confronti di una sola ditta operante.

I lavori potranno essere ripresi a fronte della dimostrazione di avvenuta regolarizzazione contributiva della/e ditta/e e successivamente alla notifica del provvedimento di revoca della sospensione redatto dall'ufficio tecnico comunale preposto.

Le comunicazioni di inizio lavori dei PdC o D.I.A. devono essere presentate entro i termini di validità del D.U.R.C.

Il Direttore
Arch. Giovanni Battista Rudatis